

PERSONALE – AUTORIZZAZIONE PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO SIG. OTTOLINI RUGGERO - ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO – CATEGORIA B – SETTORE “FARMACIA COMUNALE”

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 364 del 14.06.2005 in data 01.09.2005 si é proceduto all’assunzione del Sig. OTTOLINI Ruggero in qualità di Esecutore Operativo Specializzato – Categoria B – per il periodo di quattro mesi e precisamente dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 2005, presso la Farmacia Comunale, per l’attuazione di un progetto avente lo scopo di individuare i prodotti con bassa rotazione, ovvero acquistati da più di un anno, per procedere alla ricognizione dei prodotti stessi separandoli se trattasi di farmaci da banco, cosmetici o integratori, al fine di ridurre il numero degli scaduti;

Vista la nota del 07.12.2005 – prot. n. 63199 con la quale il Dirigente della Farmacia Comunale, richiede la proroga del rapporto di lavoro del Sig. OTTOLINI Ruggero per il proseguimento del progetto per il quale lo stesso era stato assunto, e che risulta ancora da portare a termine;

Visto l’art. 7 del C.C.N.L. 14.09.2000 Code Contrattuali e precisamente al punto f) il quale dispone la possibilità di stipulare contratti a termine per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli Enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi;

Visto il D. Lgs. 368/2001 e l’art. 16 del C.C.N.L. 06.07.1995 che disciplinano la proroga e il rinnovo del contratto a tempo determinato, stabilendo che la proroga può avvenire per una sola volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale;

Visto l’art. 1 della Legge 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e in particolar modo il comma 116 che dispone “Per l’anno 2005 le Amministrazioni di cui agli artt. 1, comma 2 e 70, comma 4, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 108 del testo unico di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999/2001 ... omissis... Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale. Le medesime limitazioni non trovano altresì applicazioni nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli Enti locali che per l’anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa omissis”;

Vista la dichiarazione rilasciata dal Ragioniere Capo con la quale viene dichiarato il rispetto del patto di stabilità anno 2004;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la proroga per un ulteriori quattro mesi e precisamente dal 01.01.2006 al 30.04.2006 del suddetto Sig. OTTOLINI Ruggero in qualità di Esecutore Operativo Specializzato – Categoria B – Posizione Economica B1;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

DELIBERA

- 1) Di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, la proroga per il periodo dal 01.01.2006 al 30.04.2006 del Sig. OTTOLINI Ruggero, in qualità di Esecutore Operativo Specializzato – Categoria B presso la Farmacia Comunale;
- 2) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

=====